

Statuto della società per azioni "AFM - S.P.A."

* * *

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita una Società per Azioni denominata "AFM - S.P.A."

Art. 2 - SEDE

2.1. La Società ha sede legale in Bologna, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

2.2. Ai sensi di Legge potranno essere istituite sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3 - DURATA

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata come pure anticipata, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 4 - OGGETTO

4.1. La Società ha per oggetto:

La gestione delle farmacie delle quali sono titolari i Comuni soci, comprende la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti all'utenza;

- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività commerciale.

4.2 La Società potrà effettuare servizi di farmacia anche a favore o in collaborazione con Enti pubblici e privati.

4.3 La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società controllate o collegate, o l'affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse, o la partecipazione a raggruppamenti temporanei di impresa.

4.4 Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili e necessarie.

4.5 La Società assicura l'informazione ai clienti sui servizi e sui prodotti posti sul mercato.

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

5.1. Il capitale della Società è di Euro 34.560.470,28 (trentaquattromilionicinquecentosessantamilaquattrocentosettanta virgola ventotto) ed è diviso in n. 66.918 (sessantaseimilanovecentodiciotto) azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) cadauna.

5.2. I soci possono effettuare finanziamenti alla Società, fruttiferi od infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari anche emanande in materia.

Art. 6 - AZIONI

6.1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

6.2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un solo voto in Assemblea.

6.3. La Società per azioni non ha obbligo di emettere titoli azionari. Essa potrà emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presidente.

Art.7 - TRASFERIMENTI E PRELAZIONE

7.1. Il trasferimento delle azioni è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

7.2. Il socio che intende alienare, in tutto od in parte, le azioni da esso possedute dovrà offrirle in opzione agli altri soci, mediante invio di lettera raccomandata R.R. contenente l'indicazione del prezzo richiesto, le modalità della cessione ed il nominativo del cessionario.

7.3. Gli altri soci dovranno esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'avviso. Qualora la prelazione venga esercitata da più azionisti, le azioni verranno attribuite in proporzione al numero di azioni già da essi possedute.

Art. 8 - OBBLIGAZIONI

8.1 La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, attraverso delibera dell'assemblea straordinaria, nei limiti e con le modalità previste dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 9 - POTERI SPECIALI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 474/1994.

9.1. In deroga alle disposizioni dell'art. 2367, 1° comma del codice civile gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne venga fatta richiesta da tanti Comuni che rappresentino la maggioranza delle azioni complessivamente possedute dai Comuni che hanno affidato alla società il servizio di gestione delle farmacie. Ai Comuni soci rappresentanti la maggioranza di cui sopra è anche consentito, con gli effetti di cui al 2° comma dell'articolo 2408 del codice civile, denunciare al Collegio Sindacale i fatti che ritiene censurabili.

9.2. Tanti Comuni che rappresentino la maggioranza delle azioni complessivamente possedute dai Comuni che hanno affidato alla società il servizio di gestione delle farmacie possono esercitare il diritto di veto all'adozione delle deliberazioni assembleari aventi per oggetto lo scioglimento, la scissione e la fusione della società, il trasferimento dell'azienda, il cambiamento dell'oggetto, le modifiche del presente statuto tendenti a sopprimere o modificare i poteri previsti dal presente articolo.

9.3. I Comuni soci che abbiano affidato alla società il servizio di gestione delle farmacie delle quali sono titolari possono nominare, con decisione che riscuota il consenso di tanti di essi che rappresentino la maggioranza delle azioni dagli stessi complessivamente possedute, un amministratore ed un sindaco effettivo. In caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore o del sindaco così nominati i Comuni provvedono a nominare i sostituti.

Art. 10 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della Società:

- I) l'Assemblea dei soci;
- II) il Consiglio di Amministrazione;
- III) il Collegio Sindacale.

Art. 11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1. L'Assemblea dei soci, d'ora in poi denominata Assemblea, è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità alla Legge ed allo Statuto obbligano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti.

11.2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di cui all'art. 2372 C.C..

11.3. All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società a norma del precedente art. 8), abbia emesso obbligazioni il rappresentante comune degli obbligazionisti.

11.4. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea medesima anche per delega.

Art. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

12.1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato dall'avviso di convocazione, purchè in Italia, con raccomandata a.r., almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

12.2. Gli aventi titolo a prendere parte all'Assemblea saranno considerati presenti anche qualora collegati in tele-conferenza o video-conferenza, purchè tutti i presenti possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale e possano altresì scambiarsi i documenti relativi alla discussione; di tutto ciò dovrà farsi menzione nel verbale delle riunioni. Nel caso di riunioni in tele-conferenza o video-conferenza le stesse si intendono svolte nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

In tale caso il Presidente dell'Assemblea dovrà tassativamente accertare:

- l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- la presenza nello stesso luogo del presidente e del segretario;
- la possibilità che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

12.3. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

12.4 In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e dei componenti del Collegio Sindacale.

Art. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA

13.1. L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio ed i programmi annuali e pluriennali della Società;
- b) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri amministratori;
- c) nomina i membri del Collegio Sindacale;
- d) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

13.2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

13.3. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

13.4. Qualora particolari esigenze lo richiedano, esigenze che dovranno essere di volta in volta riscontrate con apposita deliberazione del Consiglio entro il termine ordinario di 4 (quattro) mesi, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

14.1. L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 18.3 del presente statuto, sulla emissione di obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge.

14.2. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita tanto in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza.

Art. 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

15.1. Possono intervenire all'assemblea i soci a cui è attribuito il diritto di voto.

15.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona designata dall'Assemblea stessa tra i propri componenti.

15.3 L'Assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale Ufficio debba essere assunto da un Notaio ai sensi di legge.

15.4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, nominati, ad eccezione di quello nominato ai sensi del precedente art. 9.3, dall'Assemblea. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

16.2. I Consiglieri sono rieleggibili; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni.

16.3. Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli Amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto.

16.4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati

restano in carica sino alla successiva Assemblea. Qualora venga a cessare, per revoca o dimissioni, la maggioranza degli amministratori in carica, cessa l'intero consiglio e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione; i Comuni e l'assemblea, secondo le rispettive competenze, dovranno procedere senza indugio alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, nella sede della Società od in altro luogo con lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, degli argomenti all'ordine del giorno ed i luoghi audio/video collegati a cura della società. La convocazione deve essere ricevuta tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e, per i casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima. E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo (c.d. videoconferenza) e teleconferenza con le modalità di cui all'art. 12 del presente Statuto. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

17.2. Anche in mancanza di convocazione, sono valide le adunanze a cui assistono la totalità dei Consiglieri ed i Sindaci Effettivi.

17.3. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità ed almeno una volta ogni trimestre, o quando ne facciano richiesta due Consiglieri.

17.4. Il Consiglio, su proposta del Presidente, potrà nominare un Segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri.

17.5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

17.6. Il verbale delle adunanze del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta, o permanentemente dal Consiglio stesso.

Art. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1. Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni più ampio potere all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società ed in particolare ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi quegli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

18.2. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere fra i suoi membri, un Vice Presidente che sostituirà il Presidente nei casi di assenza od impedimento di questi.

18.3. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la competenza a deliberare sull'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative inderogabili che non tendano comunque a sopprimere e/o modificare i poteri speciali previsti dall'art. 9 del presente statuto.

18.4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, ai sensi dell'art. 2381 C.C., uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri.

18.5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, Direttori e Procuratori Speciali per singoli atti o determinate categorie di atti, determinandone gli emolumenti.

Art. 19 - RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA'

19.1. La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi è attribuita al Presidente e nei limiti del potere attribuito all'amministratore delegato.

19.2. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma e la rappresentanza della Società spetterà al Vice Presidente o, in caso di mancata nomina, assenza o impedimento di quest'ultimo, al Consigliere con maggiore anzianità di carica o, a parità di quest'ultima, al più anziano di età.

Art. 20 - COLLEGIO SINDACALE

20.1. Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti, nominati, ad eccezione di quello nominato ai sensi del precedente art. 9.3, dall'Assemblea dei soci.

20.2. I Sindaci durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per le riunioni in audioconferenza o videoconferenza dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - BILANCIO ED UTILI

21.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

21.2. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

21.3. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

21.4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Art. 22 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

22.1. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno più liquidatori indicandone i poteri ed i compensi.

Art. 23 - DISPOSIZIONE GENERALE

23.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 24 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

24.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la società, i soci e componenti del Organi sociali, il Tribunale competente è quello dove è stabilita la sede della Società.

F.to: Sante Fermi

" FEDERICO STAME Notaio